

Atto di C.C. n. 52 del 29 ottobre 2012
Approvazione aliquote IMU anno 2012

Il Sindaco illustra l'argomento, informando che si ritiene necessario riapprovare integralmente il testo della delibera di approvazione delle aliquote, revocando il precedente approvato con atto consiliare 12/2012, alla luce delle recenti modifiche ad opera del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 e delle stime del gettito IMU dopo il versamento del primo acconto 2012 ad aliquote di base.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la premessa introduttiva del Sindaco sull'argomento;

PREMESSO che:

- L'art. 13 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lg.vo 23/2011;
- L'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni la possono variare, con Regolamento, in aumento o diminuzione, fino a 3 punti percentuali;
- L'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è fissata allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze (massimo n. 3, una per categoria: C2-C6-C7)), stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- L'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/93, stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento;
- L'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'Imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore ad euro 400,00;
- L'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'Imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- L'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lg.vo 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lg.vo 446/97 e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta spettante allo Stato;

ATTESO che la disciplina dell'Imposta Municipale è stata profondamente modificata ad opera dell'art. 4 del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 nr. 44 con il quale, tra gli altri, sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012 stabilendo che:

- L'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle eventualmente già fissate dal Comune (art. 13 comma 12 bis del D.L. 201/2011);
- Per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 giugno e il 16 settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 dicembre 2012. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare l'imposta in due rate;

ATTESO che il D.L. n. 174 del 10.10.2012 all'art. 9 comma 3 concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il **31 ottobre 2012** la deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito IMU conseguito in sede di acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote per l'anno 2012:

1. aliquota per l'abitazione principale, pari allo **0,35** per cento;
2. aliquota per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D. Lg.vo 446/97, pari allo **0,76** per cento;
3. aliquota per i fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, pari allo **0,15** per cento;
4. aliquota per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti, pari allo **0,76** per cento;

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applica anche:

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Ai soli fini dell'applicazione delle detrazioni previste per l'abitazione principale, si considerano tali:

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora A.T.E.R.)

e alle stesse è applicabile l'aliquota dello 0,76%; per tale fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato.

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

Santato Alberto, il quale afferma che è importante la sensibilità che si è dimostrata con le riduzioni delle aliquote apportate;

Giuriola Alberto, il quale si chiede in quanti comuni sono riusciti ad addivenire a ciò e sottolinea che questo sta ad indicare una impostazione di bilancio che con l'andare del tempo paga.

Bressan Barbara, la quale riferendosi ai terreni agricoli chiede su cosa sono stati fatti i conteggi. Il sindaco risponde che non si riesce a conteggiare, ma che comunque chi aveva appezzamenti limitati non pagava nulla. Presume però che il cittadino sia stato indirizzato alle nuove modalità. Precisa che la normativa è stata variata prima del pagamento della prima rata.

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell'art. 239 del TUEL nel testo modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o) del D.L. n. 174/2012;

Con voti favorevoli n. 11, contrari = , astenuti = , resi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di revocare - per le motivazioni esposte - il proprio precedente atto C.C.. n. 12 dell'11.4.2012 ad oggetto: "Determinazione aliquote IMP anno 2012";

2. di approvare **per l'anno 2012** le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale propria:

- aliquota per l'abitazione principale, pari allo **0,35** per cento;
- aliquota per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D. Lg.vo 446/97, pari allo **0,76** per cento;
- aliquota per i fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, pari allo **0,15** per cento;
- aliquota per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti, pari allo **0,76** per cento;

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applica anche:

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Ai soli fini dell'applicazione delle detrazioni previste per l'abitazione principale, si considerano tali:

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora A.T.E.R.)

e alle stesse è applicabile l'aliquota dello 0,76%; per tale fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato.

3. di stabilire che:
dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono euro **200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;
4. di recepire e approvare i valori venali delle aree edificabili risultanti dall'allegato prospetto, come determinati con verbale della C.E. n. 04 del 15.5.2012;
5. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, il 1 gennaio 2012;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lg.vo 446/97.

Con successiva separata votazione unanime dei n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lg.vo 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49/1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267:

- sotto il profilo della regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'oggetto.

Il Responsabile del servizio
PAVARIN Dr.ssa M. Luisa

- sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere favorevole all'oggetto.

Il Responsabile del servizio
ROSSETTO Gabriella